

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

Regolamento

**per l'applicazione della Tassa di smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani Interni**

INDICE

Articolo 1	Istituzione della tassa
Articolo 2	Servizio di nettezza urbana
Articolo 3	Contenuto del regolamento
Articolo 4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Articolo 5	Esclusioni dalla tassa
Articolo 6	Commisurazione della tassa
Articolo 7	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Articolo 8	Classi di contribuenza
8.1	Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione rifiuti
8.2	Aree tassabili
8.3	Locali tassabili
Articolo 9	Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione
Articolo 10	Esenzioni
Articolo 11	Riduzioni
Articolo 12	Copertura delle esenzioni e riduzioni
Articolo 13	Tassa giornaliera di smaltimento
Articolo 14	Denunce
Articolo 15	Decorrenza della tassa
Articolo 16	Mezzi di controllo
Articolo 17	Funzionario responsabile
Articolo 18	Sanzioni
Articolo 19	Accertamento
Articolo 20	Riscossione
Articolo 21	Contenzioso
Articolo 22	Entrata in vigore

Allegato 1
Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione rifiuti

Dicembre 2002

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa in base agli art. 21 e 23 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Articolo 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuata dall'art. 62 del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507 cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, del D. Lgs 507/93.
4. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attiva la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Articolo 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti (scale, stenditoi, vani ascensore ecc.), a condizione che non siano detenute in via esclusiva;
 - d) Le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili.
 - e) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - g) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani a norma di legge, rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Il disposto del comma precedente è esteso alle superfici facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al Capo II, artt. Da 7 a 11 del D. M. 26 giugno 2000 n. 219.
6. Non sono assoggettabili alla tassa i fondi delle Imprese agricole ed agro-industriali e relative pertinenze, in quanto i rifiuti ivi prodotti sono da considerare, a tutti gli effetti, speciali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, mentre sono invece da assoggettare al tributo i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo.
7. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la de tassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la de tassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ

DETASSAZIONE

Falegnamerie	20%
Auto carrozzerie	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Rosticcerie (olii e vetri)	20%
Pasticcerie	20%
Lavanderie	20%
Verniciatura	20%
Galvanotecnici	20%
Bar-Ristoranti (olii e vetri)	20%

Articolo 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del I comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alla quantità e qualità media ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
2. La superficie tassabile è misurata:
 - per i locali sul filo interno dei muri
 - per le aree sul perimetro delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari a civile abitazione in cui sia svolta anche l'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale in cui è attuata, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti solidi urbani di cui al precedente art. 2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area della raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale caso la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i mt. 200;
 - b) in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera i mt. 200.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocamento dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Articolo 8

Classi di contribuenza

8.1 Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione rifiuti.

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs 507/1993, i locali e le aree sono classificati, secondo il loro uso e la loro destinazione, nelle categorie di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

8.2 Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili
 - a) a titolo esemplificativo:
 1. le aree pubbliche o private adibite a campeggio;
 2. le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi natura e tipo;
 3. le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, aree bar, servizi, area parcheggio);
 4. le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente (per tutto l'anno) o temporaneo (per determinati giorni e periodi dell'anno), ivi comprese le aree per l'esercizio di fiere commerciali;
 5. le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
 6. le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
 7. le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri, concerti e simili).
 - b) Aree scoperte condominiali detenute in via esclusiva, nelle quali viene svolta attività produttiva.
 - c) Aree scoperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport.
 - d) Qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilati.

8.3 Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, ubicata nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa.
2. Sono pure tassabili le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, solo nel caso in cui siano occupate in via esclusiva.
3. Sono pure tassabili i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo di Imprese agricole e/o agro-industriali ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali rifiuti restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22.

Articolo 9

Criteria di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione

1. La tassa è commisurata, per unità di superficie imponibile:
 - alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché
 - al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con i criteri previsti dall'art. 65 del Decreto 507/93 e debbono comunque risultare da un calcolo aritmetico che tenga conto del rapporto tra le superfici accertate per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa.
3. Le tariffe della tassa da applicarsi per l'anno successivo sono determinate, nei termini di legge, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando in particolare:
 - a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nell'art. 68, comma 2, del Decreto 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che determinano l'opportunità di variazione delle tariffe in vista della copertura minima obbligatoria del costo così come definito dall'art. 61, comma 1 del Decreto 507/93;
 - d) i dati complessivi, sia qualitativi che quantitativi, consuntivi e preventivi, attinenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché quelli relativi al recupero e riciclaggio degli stessi sotto forma di materiali o energia;
 - e) le nuove tariffe, per ciascuna categoria o sottocategoria, derivanti dall'utilizzo dei parametri aggiornati come sopra.
4. Ai fini dell'adempimento previsto dal comma precedente il Funzionario Responsabile del servizio, ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale l'ammontare dei costi previsti per l'anno successivo, avuto riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.

5. Qualora, nel termine di cui al terzo comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.
6. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi, agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Articolo 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa i cittadini beneficiari di contributi a carattere assistenziale ricorrente da parte del Comune.
2. Gli interessati sono tenuti a presentare specifica domanda di esenzione al competente Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte adibite all'esercizio di qualsiasi culto, escluse le abitazioni dei ministri del culto ed eventuali locali o aree adibiti ad attività accessorie (oratori, teatri parrocchiali, bar interni, sale ritrovo, uffici, ecc.).

Articolo 11

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:
 - a) Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
 - b) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
 - c) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di no voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%
 - d) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%
 - e) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D. Lgs 507/1993: 30%
 - f) Utenze familiari che utilizzino il compostore: 10%.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Articolo 12

Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. Nelle voci di spesa del Bilancio di previsione comunale è inserito un apposito capitolo, dotato di stanziamenti che corrispondono all'importo delle riduzioni ed esenzioni di cui al precedente artt. 10 e 11.

Articolo 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 5%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 14

Denunce

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree tassate.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale
 - b) cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree
 - f) la provenienza
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre del primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché, debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tradiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è stato iscritto il tributo.

Articolo 16

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Articolo 17

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Sindaco è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Articolo 18

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni della legge e del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui ai DD. Lgs 472 e 473 del 18/12/1997:
 - a) *Omessa presentazione della denuncia*: sanzione amministrativa dal 180% al 200% della maggiore taxa dovuta (con minimo di Euro 51);
 - b) *Denuncia infedele*: sanzione amministrativa dal 50% al 55% della maggiore taxa dovuta;
 - c) *Denuncia tardiva*: si applicano le sanzioni previste per l'omessa denuncia, salvo l'applicazione del ravvedimento operoso;
 - d) *Denuncia incompleta*: si applicano le sanzioni previste per l'infedele denuncia, salvo l'applicazione del ravvedimento operoso;
 - e) *Errori formali* (compresa la mancata esibizione di documenti, la mancata restituzione entro 60 giorni dei questionari, ecc.): sanzione da Euro 25 a Euro 285;
 - f) *Interessi*: tasso legale maggiorato di tre punti.
2. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) sono ridotte del 75% nei casi di ravvedimento operoso e di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, all'accertamento originale o riformato dall'Ufficio Tributi, purché ciò avvenga entro il termine previsto per ricorrere alle Commissioni Tributarie.

Articolo 19

Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
2. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 17 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché le motivazioni dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionale ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non fosse in grado di provvedere autonomamente, potrà stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Articolo 20

Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1 del Decreto 507/93. È iscritto a cura del Funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Nei ruoli suppletivi sono di regola iscritti gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1. Sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Funzionario responsabile può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al tasso vigente per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, per quanto attiene la tassa, dall'Ufficio Tributi vengono applicati gli art. 11 e 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31, e 42 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602.
5. Si applicano in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973 e nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'art. 298 del R.D. 1175/1931 e successive modificazioni.

Articolo 21

Contenzioso

1. Avverso gli avvisi di accertamento della tassa è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio, e contro la decisione di questa alla competente Commissione Regionale secondo il disposto di cui all'art. 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenuto nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del D. Lgs. n. 546) e per revocazione (art. 64 del D. Lgs. n. 546).

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta dalle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento del Comune di Campione d'Italia.

Allegato 1

Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione rifiuti

CATEGORIA 1

Locali adibiti ad uso abitativo per nuclei famigliari, collettività e convivenze ed esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva.

CATEGORIA 2

Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, sedi di associazione (culturali, politiche, sindacali, religiose, etc.) scuole, palestre, edifici ad uso residenziale sotto posti a vincolo di cui alla L. 1089/39.

CATEGORIA 3

Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive (autosaloni, mobili ed arredamenti, etc.), aree turistico-ricreative, campeggi, centri sportivi privati ed analoghi complessi attrezzati, cantieri nautici.

CATEGORIA 4

Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale così suddivisi:

- 4.1 – produzione, trasformazione, lavorazione metalli, gomme, materie plastiche, tessuti, carta, cartoni, fibre, pelli.
- 4.2 – produzione, trasformazione, lavorazione di legname, sugheri, paglie in genere.
- 4.3 – produzione, trasformazione, lavorazione di materiali lapidei cementizi, inerti e ceramici in genere compreso cantieri edili
- 4.4 – parrucchieri, barbieri, estetisti e simili.
- 4.5 – elettricisti, idraulici, elettronici.
- 4.6 – tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezzieri.
- 4.7 – altri insediamenti industriali ed artigianali non compresi nelle precedenti sottocategorie
- 4.8 – autofficine, carrozzerie, elettrauto.

CATEGORIA 5

Negozi alimentari:

- 5.1 – ortofrutticoli.
- 5.2 – supermercati.
- 5.3 – drogherie, panifici, pasticcerie, pollerie, macellerie, salumerie.
- 5.4 – bar, gelaterie, latterie, birrerie.
- 5.5 – ristoranti, trattorie, mense, self-service, pizzerie.
- 5.6 – altri negozi non compresi nelle precedenti categorie.

CATEGORIA 6

Negozi non alimentari:

- 6.1 – abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tappeti, cappelli.
- 6.2 – pelliccerie, calzature, pelletterie.
- 6.3 – cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli, tabaccherie.
- 6.4 – casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, porcellane.
- 6.5 – orefice, gioiellerie, orologiai, ottici, profumerie.
- 6.6 – mobili, arredamento, lampade.
- 6.7 – farmacie, erboristerie, articoli sanitari.
- 6.8 – fioristi.
- 6.9 – altri negozi non alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie.

CATEGORIA 7

Locali adibiti a servizi pubblici e privati:

- 7.1 – uffici privati e studi professionali non medici.
- 7.2 – banche ed assicurazioni.
- 7.3 – ambulatori medici e studi dentistici, radiologici, etc.
- 7.4 – cinematografi, teatri.
- 7.5 – sale da ballo, nights, clubs privati.
- 7.6 – mostre, gallerie.
- 7.7 – distributori di carburante.
- 7.8 – altri locali adibiti a servizi pubblici o privati non compresi nelle precedenti sottocategorie.

CATEGORIA 8

Case da gioco.

Allegato 1

Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione rifiuti

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
- 3 Stabilimenti balneari
- 4 Esposizioni, autosaloni
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 7 Case di cura e riposo
- 8 Uffici, agenzie, studi professionali
- 9 Banche e istituti di credito
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16/A Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 16/B Casinò
- 17 Bar, caffè, pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21 Discoteche, night club